

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1427)

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1970

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Lombardia

Comunicate alla Presidenza il 3 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1427, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Lombardia, si comunica che dal Pre-

sidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 25 febbraio 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1427.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Lombardia è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, sulla base dei principi costituzionali. Esercita i suoi poteri secondo lo Statuto e nei limiti stabiliti dalla Costituzione ».

Art. 47.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite dalla legge. La Regione può conferire incarichi a tempo determinato, nei casi e con le modalità stabilite dal Consiglio ».

Art. 63.

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio. Non è ammesso inoltre il referendum per le leggi limitatrici della proprietà fondiaria o riguardanti l'espropriazione dei suoli, approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione ».

Art. 69.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione è impegnata ad esercitare, mediante delega alle Province, ai Comuni, a loro Consorzi o ad altri Enti locali di eguale livello istituzionale, le funzioni amministrative che possano essere svolte in forma decentrata ».

Art. 70.

È sostituito dal seguente:

« Il controllo sugli atti adottati dagli Enti locali è esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi stabiliti dalla legge regionale e nei limiti sanciti dalla Costituzione ».